



COMUNE DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE N. 399 del 30/12/2025

OGGETTO: PROVVEDIMENTO URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E L'INCOLUMITA' PUBBLICA IN OCCASIONE DELLA NOTTE DI CAPODANNO

LA SINDACA

- **PREMESSO** che i numerosi eventi e manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale attireranno, nella notte fra il 31 dicembre e l'1 gennaio, un gran numero di residenti e di turisti per le vie della città, e che a tali eventi si sommeranno conviviali presso esercizi pubblici ed abitazioni private.
- **ATTESO** che alle iniziative di cui sopra è attesa la partecipazione di numerosi spettatori, in particolare in età giovanile;
- **CONSIDERATO** altresì che, in occasione di tali iniziative e occasioni di festa, l'utilizzo di bicchieri e bottiglie di vetro può costituire occasione di pericolo per la pubblica incolumità;
- **CONSIDERATO** inoltre che anche le lattine in alluminio e le bottiglie in plastica provviste di tappo possono rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di lite o alterco, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico,
- **RILEVATA** la competenza in capo al Sindaco, negli ambiti in cui emergono esigenze di tutela, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, in ordine all'adozione di specifici provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire la pubblica incolumità in occasione degli eventi di cui sopra;
- **DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto, così come previsto dall'art. 54 comma 4 del T.U.E.L.,

- **TENUTO CONTO** delle indicazioni emerse in sede di riunione tecnica, svoltasi in data 19 dicembre 2025 presso la Prefettura di Brescia ai fini della prevenzione e tutela della sicurezza pubblica;

- **RITENUTO** conseguentemente di vietare alle attività artigianali ed agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle aree di seguito meglio specificate, la vendita di bevande di qualunque genere in contenitori di vetro o in lattine chiuse o bottiglie di plastica provviste di tappo nonché la somministrazione nei plateatici esterni delle medesime bevande, in contenitori di vetro ovvero l'assunzione nella pubblica via di bevande di qualsiasi genere da contenitori di vetro;

RICHIAMATA l'ordinanza adottata dal Sig. Questore di Brescia in data 19 dicembre 2025 Cat.A.4/25 - 4806 Gab. che dispone in merito ai Servizi di prevenzione in occasione delle festività natalizie e di fine anno;

VISTI

- lo Statuto Comunale,
- l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 6 del D. L. 23/05/2008 n. 92, convertito in Legge 24/07/2005 n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone comunicazione al Prefetto,
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 05/08/2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.,
- la Legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n.14
- il R.D.18 giugno 1931 n.773 (TU legge Pubblica Sicurezza),
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Visto l'art. 7 ter del vigente Regolamento Polizia Urbana,
- Visto l'art. 44 bis e seguenti del vigente Regolamento di Polizia Urbana ed il relativo allegato A)

ORDINA

Dalle ore 19.00 del giorno 31 Dicembre 2025 alle ore 09.00 del giorno 1 gennaio 2026, nelle seguenti aree già individuate dall'art. 44-bis del vigente Regolamento di Polizia Urbana:

AREA "Piazzale Arnaldo e Piazza Tebaldo Brusato" costituita da: Piazzale Arnaldo, Vicolo dell'Aria, Vicolo dell'Arciprete, Via Trieste (tra Vicolo dell'Arciprete e Piazzale Arnaldo, Piazza Tebaldo Brusato, Largo Torrelunga (tra Via Spalti San Marco e Via F.lli Lechi), Vicolo dell'Ortaglia, Via Tosio (tra Vicolo dell'Arciprete e Vicolo dell'Aria), Via Alberto Mario, Corso Magenta (tra Via Crispi e Piazzale Arnaldo), Vicolo S. Siro, Via Callegari (tra Corso Magenta e via Gezio Calini), Via Orientale;

AREA "Tosio Trieste- Cattaneo" costituita da: Via Tosio (tra Via Gabriele rosa e Via Veronica Gambara), Via Antiche Mura, Via Cattaneo (tra Via Mazzini e Via Veronica Gambara), Via Agostino Gallo, Piazza del Vescovado, Via Gabriele Rosa (tra Via Carlo Cattaneo e Via Antiche Mura), Vicolo S. Marco, Piazzetta Giovanni Labus, Via Fratelli Lombardi, Via Trieste (tra via Mazzini e Via Veronica Gambara), Via Laura Cereto, Vicolo San Clemente;

AREA "Piazza Vittoria e Piazza Mercato" costituita da: Piazza della Vittoria, Piazza Mercato, Via Giuseppe Bertolotti, Via Fratelli Porcellaga, Corso Palestro (tra Via Fratelli Porcellaga e Via X Giornate), Via Annibale Calini, Via IV Novembre, Via X Giornate, Via Alessandro Volta, Vicolo della Costanza, Contrada del Cavalletto (tra Piazza del Mercato e Corso Palestro), Via Giuseppe Verdi, Via della Posta, Via XXIV Maggio, Vicolo del Capriccio, Via Fratelli Dandolo;

AREA "Piazza Paolo VI" costituita da: Piazza Paolo VI, Via Trieste (tratto compreso tra Via X Giornate e Via Mazzini), Via Mazzini, Via Padre Giulio Bevilacqua, Galleria Duomo, Via Cardinal Querini;

AREA "Piazza della Loggia" costituita da: Piazza della Loggia, Corsetto Sant'Agata (tratto compreso tra Piazza della Loggia a Corso Goffredo Mameli), Vicolo del Sole, Vicolo Legnaiuolo, Corso Goffredo Mameli (tratto compreso tra Corsetto Sant'Agata e Via Gasparo da Salò), Largo Formentone;

AREA "Beccaria - Tito Speri" costituita da: Via Cesare Beccaria, Via Gasparo da Salò, Vicolo San Giuseppe, Via dei Musei (tratto compreso dal Civico n. 15 a Piazza Martiri di Belfiore), Vicolo Sant'Agostino, Piazza Tito Speri, Contrada Sant'Urbano (tratto compreso tra Via dei Musei e Piazzetta delle Consolazioni);

AREA "Garibaldi - Carmine - San Faustino" costituita da: Via Calatafimi, Via Elia Capriolo, Via Lupi di Toscana, Via Silvio Pellico, Via Brigata Meccanizzata Brescia, Via Porta Pile, Via Fratelli Bandiera, Via Marsala, Via Odorici, Contrada del Carmine, Via delle Grazie, Via Nino Bixio, Via delle Battaglie, Vicolo Diagonale, Via San Faustino, Vicolo dell'Anguilla, Vicolo Ugnani, Vicolo Manzone, Vicolo San Faustino, Via Federico Borgondio, Via Ventura Fenarolo, Via Valerio Paitone, Rua Sovera, Vicolo delle Ventole, Vicolo Concavo, Vicolo Angelo, Via Giovita Scalvini, Corso Goffredo Mameli (tratto compreso tra Rua Sovera e Corso Giuseppe Garibaldi), Contrada San Giovanni, Vicolo Due Torri, Corso Giuseppe Garibaldi, Via Francesco Lana, Vicolo del Moro, Vicolo del Laghetto, Via Santa Caterina, Vicolo Medici, Vicolo Tre Archi, Via della Rocca, Contrada Santa Chiara, Contrada Pozzo dell'Olmo, Via Camillo Pulusella, Rua Confettora;

AREA "Stazione" costituita da: Piazzale della stazione, Viale della stazione, Vicolo della Stazione, Via Giulio Togni (tratto compreso tra Viale della Stazione e Viale Italia), Via Fratelli Folonari, Via Corsica (tratto compreso tra Via Sostegno e Piazza della Repubblica), Piazza della Repubblica, Via Fratelli Ugoni (tratto a

sud compreso tra Via Fratelli Ugoni e Via Corsica e tratto compreso tra via Cassala e Piazzale Repubblica), Via Foppa, Via Solferino (tratto compreso tra Viale della Stazione e Via Aurelio Saffi lato ovest del Cavalcavia Kennedy), Via XX Settembre (tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via Aurelio Saffi lato ovest) Via Romanino Gerolamo, Via Aurelio Saffi lato ovest (tratto compreso tra Via XX Settembre a Via Lattanzio Gambara), Via Lattanzio Gambara (tratto compreso tra Viale della Stazione e Via Aurelio Saffi lato ovest del Cavalcavia Kennedy);

a cui si aggiunge:

AREA "Castello" costituita dalle aree delimitate dalle vie comprese fra via del Castello, via Brigida Avogadro, via Piamarta, Contrada S.Urbano, via Militare e via Langer;

1. è fatto divieto alle attività artigianali e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle zone sopra specificate:

- di vendere per asporto alcolici e superalcolici;
- di vendere per asporto altre bevande in contenitori di vetro, in lattine chiuse o bottiglie di plastica chiuse: i relativi contenuti dovranno essere versati in bicchieri compostabili;
- di somministrare nei plateatici esterni bevande di qualunque natura in contenitori di vetro;

2. è fatto divieto di consumare, nella pubblica via, bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro, lattine o bottiglie di qualsiasi altro materiale;

AVVERTE

ove non applicabili gli articoli 7 ter e 44 ter e quater del Regolamento di Polizia Urbana, per la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applica, ex articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma. Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

MANDA

Per l'esecuzione: al Comando della Polizia Locale, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e a chiunque altro spetti il compito di far osservare quanto disposto dalla presente Ordinanza.

DEMANDA

al Settore Polizia Locale di curare la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Brescia, 30/12/2025

LA SINDACA
LAURA CASTELLETTI / ArubaPEC
S.p.A.
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24
D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82